

(N. 2648)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 28 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2916)*

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SPATARO)

di concerto col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 NOVEMBRE 1952

Autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate, per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57, a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale in attività di servizio dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, nelle località ove le particolari esigenze dei nuovi servizi rendano necessaria la desti-

nazione del personale e questo non abbia la possibilità di procurarsi l'alloggio da privati e da enti edilizi.

Per le finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad acquistare anche aree private.

Art. 2.

Le somme annualmente destinate alle costruzioni suddette saranno stanziare in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa

dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 3.

Alla copertura della spesa per l'esercizio 1952-53 l'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi provvederà nei limiti di lire 2.500.000.000 con l'entrata di pari importo derivante dalla assunzione da parte dello Stato della spesa relativa al servizio dei pacchi-dono degli Stati Uniti d'America, effettuato dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1951, spesa alla quale si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazione allo stato di previsione delle entrate e degli stati di previsione delle spese per l'esercizio 1951-52.

Alla copertura della spesa per gli esercizi successivi l'Amministrazione predetta provvederà con le entrate derivanti dalla vendita dei valori postali fuori corso effettuata a partire dal 1° luglio 1952 e che verranno annualmente iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

L'Amministrazione stessa, inoltre, potrà destinare a questo scopo una parte degli avanzi di gestione nella misura che sarà determinata anno per anno con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 4.

La facoltà prevista dall'ultimo comma del precedente articolo, spetta anche all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la coper-

tura delle somme annualmente stanziato allo scopo predetto negli stati di previsione della spesa.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Per quanto non è previsto nella presente legge si applicano gli articoli da 325 a 342 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e la legge 29 luglio 1949, n. 585.

Per gli edifici costruiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici spettano a questa le stesse attribuzioni previste per l'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi dalle leggi richiamate nel comma precedente; le attribuzioni del Direttore generale delle poste e dei telegrafi sono, però, esercitate dall'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

Art. 7.

Per il personale previsto dall'articolo 1 rimane ferma l'applicazione delle disposizioni riguardanti l'assegnazione di alloggi da parte dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nonchè ogni altra provvidenza di carattere generale di cui godono gli impiegati dello Stato in materia di alloggi.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.